

# Rapporto sulla discriminazione nel 2021

**Numero di casi discriminatori segnalati**



**Nel 2021 sono stati segnalati alla  
 Federazione Svizzera dei Sordi SGB-FSS 114 casi di discriminazione.**

Il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi ha esaminato le discriminazioni segnalate nel 2021 alla luce dei seguenti testi di legge:

- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (ONU CDPD)
- Divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione, art. 8 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost.)
- Mandato legislativo per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili, art. 8 cpv. 4 Cost.
- Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis)
- Ordinanza sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Ordinanza sui disabili, ODis)
- Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)
- Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis)

La Svizzera ha l'obbligo di promuovere, proteggere e garantire i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone con disabilità nonché di tutelare il rispetto per la loro dignità intrinseca. Nessuno può essere discriminato, tantomeno per una disabilità fisica. In Svizzera esistono tuttavia ancora ostacoli insormontabili che impediscono una protezione adeguata contro le discriminazioni: le persone con disabilità continuano a essere esposte a discriminazioni. Molte delle discriminazioni segnalate al servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi derivano dal rifiuto di coprire i costi dei servizi di interpretariato in lingua dei segni.

Il presente rapporto raccoglie una selezione delle discriminazioni e delle disparità di trattamento segnalate e vissute nel 2021 dalle persone sorde e audiolese nei più svariati ambiti della vita quotidiana. Il rapporto si basa su dati anonimizzati forniti dal servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi.

## Salute

### Informazione e comunicazione in ospedale

Sebbene l'art. 9 ONU CDPD obblighi la Svizzera ad adottare misure adeguate a garantire alle persone con disabilità l'accesso equiparato ai servizi di informazione e comunicazione nonché l'accesso a tutte le istituzioni a disposizione del pubblico con servizi di interpretariato in lingua dei segni, le persone sorde continuano a essere escluse in molte situazioni da una piena partecipazione alla vita sociale. È il caso, ad esempio, del signor U. che voleva accompagnare la figlia 19enne udente in ospedale per un'emergenza. Essendo sordo ha richiesto all'ospedale di mettere a disposizione un servizio di interpretariato in lingua dei segni. L'ospedale ha respinto la

sua richiesta: vengono messi a disposizione interpreti di lingua dei segni solo per pazienti sordi, non per fornire informazioni a familiari sordi.

### **Psicoterapia**

Il signor O. deve far ricorso a una cura psicoterapeutica a seguito di una malattia psichica. Essendo sordo può comunicare con lo psicoterapeuta solo tramite l'interprete di lingua dei segni, poiché lo psicoterapeuta non conosce la lingua dei segni. La sua assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie si è rifiutata di assumersi i costi dell'interprete. La psicoterapia prescritta dal medico rientra nelle prestazioni obbligatorie dell'assicurazione malattia. L'assicurazione malattia ha argomentato che il servizio di interpretariato non è una prestazione fornita dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che pertanto non sarebbe stato finanziato. Il signor O. deve tuttavia avvalersi della traduzione in lingua dei segni. Per il successo delle sedute di psicoterapia è infatti assolutamente necessario che pazienti e terapeuti si comprendano a perfezione. La traduzione in lingua dei segni non dovrebbe pertanto essere considerata come prestazione separata, ma come parte della psicoterapia. Poiché il signor O. è tenuto a sostenere personalmente le spese del servizio di interpretariato, rispetto a una persona senza disabilità uditiva è nettamente svantaggiato. Il rifiuto di assumersi i costi del servizio di interpretariato costituisce pertanto una violazione del divieto di discriminazione.

### **Ospedale**

La signora A. ha subito un infortunio e si è dovuta recare al pronto soccorso di un ospedale cantonale. La signora A. è sorda. Al pronto soccorso ha provato a comunicare con gli infermieri in lingua dei segni. Gli infermieri non capivano però la lingua dei segni. Sebbene sia stato indispensabile che la signora A. potesse comunicare con il personale medico senza barriere vista la situazione medica d'emergenza, il personale ospedaliero non ha contattato alcun interprete di lingua dei segni. La signora A. si è dovuta accontentare della lettura labiale. Di conseguenza le sono sfuggite molte informazioni mediche importanti. Proprio in ambito medico, una comunicazione priva di barriere tra medici, personale curante e pazienti è fondamentale e dovrebbe essere prassi.

## **Accesso alle informazioni e comunicazione con le autorità**

### **Colloquio di consulenza presso l'autorità**

La signora A. ha fissato un colloquio di consulenza presso l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) facendo presente all'autorità che per la consulenza desiderava avvalersi del servizio di interpretariato in lingua dei segni. L'APMA ha rifiutato di assumersi i costi per il servizio di interpretariato in lingua dei segni poiché il colloquio non si svolgeva nell'ambito di una disposizione ufficiale ma a titolo facoltativo. La legge sulla disabilità sancisce chiaramente all'art. 2 cpv. 4 in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 LDis che i servizi della collettività devono essere accessibili alle persone con disabilità senza alcuna discriminazione. Anche le persone sorde hanno quindi pieno diritto all'assunzione da parte delle autorità dei costi del servizio di interpretariato in lingua dei segni – indipendentemente da chi ha organizzato il colloquio.

### **Esame di teoria della licenza di condurre**

Per le persone sorde la lingua dei segni è l'unica lingua che offre loro un accesso pieno e diretto alle informazioni e alla comunicazione. Imparare la lingua orale e scritta rappresenta una grande sfida per le persone sorde. A seguito dell'accesso tuttora lacunoso all'istruzione per le persone con una disabilità uditiva, molte persone sorde presentano deficit nelle loro competenze di lettura e scrittura. Per le persone sorde è pertanto estremamente complicato comprendere testi scritti e domande d'esame.

In occasione dell'esame di teoria per il conseguimento della licenza di condurre, le finzze linguistiche sono determinanti. È decisivo che i candidati comprendano correttamente quesiti scritti. Solo se le domande d'esame

sono tradotte da un interprete in lingua dei segni è possibile contrastare la discriminazione nei confronti delle persone sorde.

Il signor G. voleva ottenere la licenza di condurre e si è così annunciato presso l'ufficio cantonale competente per sostenere l'esame di teoria. Ha fatto presente all'ufficio che per sottoporsi all'esame aveva bisogno di un interprete in lingua dei segni, considerata la sua sordità. L'ufficio era dell'opinione che il signor G. non potesse ricorrere al servizio di interpretariato in lingua dei segni per l'esame di teoria. Dopo che il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi ha fatto presente al rispettivo ufficio i suoi obblighi derivanti dal divieto di discriminazione nonché la necessità e la funzione degli interpreti di lingua dei segni, al signor G. è stato permesso di sostenere l'esame di teoria con interpretazione in lingua dei segni.

### **Servizio sociale**

Il Servizio sociale ha prenotato per un colloquio con la signora U., sorda, un interprete di lingua dei segni. Quando la signora U. si è vista costretta a disdire il colloquio a seguito di un appuntamento medico d'urgenza, la prenotazione dell'interprete di lingua dei segni non poteva più essere annullata senza spese. A quel punto il Servizio sociale ha fatturato alla signora U. i costi dell'appuntamento cancellato. E questo sebbene la signora U. avesse presentato un certificato medico che documentava il carattere d'urgenza della visita medica.

La legge sui disabili sancisce che i servizi della collettività devono essere accessibili alle persone con disabilità senza alcuna discriminazione. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 LDis, si è in presenza di svantaggio quando il servizio è concepito in modo tale che l'accesso risulti impossibile o difficile per i disabili. Lo scopo di tale regolamentazione è per l'appunto di garantire che le persone con disabilità non siano ostacolate nell'accesso ai servizi pubblici e che possano usufruirne senza barriere. L'accesso a servizi della collettività per le persone sorde risulta notevolmente più difficile se, rivolgendosi alle autorità, devono mettere in conto il rischio finanziario, ovvero che vengano loro addebitati i costi del servizio di interpretariato per appuntamenti a cui non possono presentarsi loro malgrado. Dal punto di vista del servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi, la procedura del Servizio sociale costituisce pertanto uno svantaggio ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 LDis in combinato disposto con l'art. 3 lett. e LDis.

## **Formazione**

### **Perfezionamento professionale interno**

Il signor U. lavora come assistente in una scuola. Le direttive della scuola prevedono che tutti i collaboratori dispongano di un certificato di soccorritore o che partecipino a un corso di pronto soccorso. Per la partecipazione al corso il signor U. aveva bisogno dell'assistenza di un interprete in lingua dei segni e ha pertanto presentato domanda all'Al affinché si assuma i costi del servizio di interpretariato. L'Al rimborsa le spese supplementari per un corso di perfezionamento professionale nella misura in cui tale perfezionamento sia necessario e adeguato per mantenere o migliorare la capacità al guadagno. L'ufficio Al ha respinto la domanda del signor U. con la motivazione che i costi per il servizio di interpretariato non sarebbero da considerare come costi dovuti a disabilità nel caso di un corso di perfezionamento. Questa affermazione è evidentemente falsa: solo grazie a interpreti di lingua dei segni le persone sorde hanno infatti la possibilità di partecipare a corsi di formazione. Il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi ha fatto ricorso alla decisione dell'ufficio Al con esito positivo: l'ufficio Al si è dovuto così far carico dei costi per il corso di soccorritore.

### **Valutazione delle competenze linguistiche nell'ambito di un corso di perfezionamento**

La signora N. era a un passo dal terminare il suo corso di perfezionamento professionale. L'esame finale consisteva, tra le altre cose, in una presentazione su un settore specialistico specifico. Per sostenere l'esame la signora N. aveva a disposizione interpreti di lingua dei segni. La signora N. ha chiesto di poter prendere visione dei voti riportati nella sua documentazione d'esame. Dalla relativa scheda si deduceva che gli esperti valutavano anche

le competenze linguistiche orali degli esaminandi. Le competenze linguistiche della signora N. erano state valutate con il voto 4. Nel commento gli esperti aggiungevano che le competenze linguistiche non potevano essere valutate a causa della sordità. Il voto 4 designa una sufficienza risicata. Il fatto che gli esperti abbiano tuttavia valutato le sue competenze linguistiche si è ripercosso negativamente sul voto della signora N. La votazione e il motivo non sono giustificabili e costituiscono discriminazione sulla base della sordità della candidata.

### **Mancato finanziamento di interpreti di lingua dei segni per il corso di perfezionamento professionale**

La signora L. è un'assistente alla stampa e all'allestimento con certificato federale di formazione pratica CFP. Da alcuni anni lavora nell'ambito della stampa occupando una posizione dirigenziale specialistica e ha inoltre ottenuto un ulteriore diploma a distanza. Desidera ora seguire il corso di studi di tecnico/a dipl. SSS industria grafica e multimedia attraverso un corso di perfezionamento. Il suo datore di lavoro sostiene finanziariamente il corso di perfezionamento. Per di più è stata ammessa in una scuola superiore riconosciuta. L'ufficio AI competente si è tuttavia rifiutato di assumersi i costi per il servizio di interpretariato in lingua dei segni durante il corso di perfezionamento triennale. La decisione è stata motivata sostenendo che, tenuto conto della sordità, la signora L. poteva svolgere in ogni caso solo compiti parziali del mestiere di assistente alla stampa e all'allestimento, che non aveva i requisiti per una formazione nel terziario e che i costi elevati della traduzione in lingua dei segni erano sproporzionati. L'ufficio AI ha così impedito alla signora L. di partecipare alla formazione. Solo in seguito al ricorso del servizio giuridico della Federazione, l'ufficio AI ha riconosciuto l'idoneità della signora L. alla formazione, assumendosi infine i costi per il servizio di interpretariato in lingua dei segni. L'integrazione effettiva delle persone sorde nel mercato del lavoro comporta che sia concesso loro l'accesso ai corsi di formazione professionale. Ciò è possibile solo se i costi supplementari dovuti alla disabilità, come quelli da sostenere per la traduzione in lingua dei segni, vengono finanziati. In molti casi gli uffici AI respingono la domanda perché non ritengono proporzionati i costi elevati da sostenere per il servizio di interpretariato in lingua dei segni. In queste condizioni le persone sorde non hanno però la possibilità di seguire un corso di perfezionamento professionale. Questa pratica restrittiva delle autorità svantaggia le persone sorde e contraddice inoltre anche il concetto di inclusione della legge AI. Una tale pratica restrittiva non è compatibile nemmeno con gli obblighi derivanti dalla CDPD dell'ONU: sottoscrivendo la CDPD infatti, la Svizzera si è impegnata a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso alla formazione e alla formazione continua senza discriminazione e con pari opportunità.

### **Educazione precoce**

Nella famiglia T. il figlio è sordo, i genitori udenti. I primi anni di vita sono decisivi per lo sviluppo linguistico di un bambino. La lingua dei segni offre ai bambini sordi un accesso diretto al linguaggio fin dall'inizio. Anche con il miglior supporto tecnico per loro la lingua parlata rappresenta sempre e comunque una lingua straniera. Poiché i genitori non conoscono la lingua dei segni, si sono rivolti al Cantone di domicilio per poter ricevere lezioni di lingua dei segni a domicilio. Il Cantone di domicilio della famiglia T. ha respinto la domanda di assunzione dei costi.

Ai sensi dell'art. 24 ONU CDPD, la Svizzera è tenuta ad adottare misure appropriate per agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e promuovere l'identità linguistica delle persone con disabilità uditive. Poiché l'ambito dell'educazione precoce è parte integrante del mandato educativo del Cantone, anche nell'ambito prescolastico si applica l'art. 20 LDis. Ai sensi dell'art. 20 cpv. 3 LDis, i fanciulli e gli adolescenti nonché le loro cerchia ristretta devono poter apprendere una tecnica di comunicazione adeguata alla disabilità.

Grazie al costante lavoro di sensibilizzazione del servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi, anche altri Cantoni hanno già riconosciuto che i bambini sordi hanno diritto – al pari di quelli udenti – a uno sviluppo linguistico precoce e che questo è un presupposto indispensabile per il loro sviluppo sociale, emotivo e cognitivo.

## Partecipazione alla cultura e al tempo libero, accesso a servizi di privati

### Servizio di privati – Banca e società di carta di credito

Il signor K. desiderava informazioni per telefono in merito al suo conto bancario. La trasmissione delle immagini video consente di effettuare conversazioni telefoniche tra udenti e sordi con la traduzione di un interprete di lingua dei segni. Quando il signor K. ha contattato il consulente alla clientela della banca tramite videotelefono, questi non ha voluto fornirgli informazioni. Il consulente alla clientela ha spiegato che non era possibile fornire informazioni su dati personali se il signor K. effettuava la chiamata con trasmissione delle immagini video, poiché l'interprete in lingua dei segni non è autorizzato a ottenere informazioni. Le informazioni si potrebbero fornire solo se è stata rilasciata una procura a favore di una persona udente o dell'interprete.

Il signor K. ha riscontrato lo stesso problema quando ha contattato telefonicamente il gestore della sua carta di credito tramite videochiamata. Il signor K. voleva rilasciare la procura alla Fondazione Procom che offre videotelefonata. Il gestore della carta di credito non ha tuttavia accettato la procura come valida, poiché secondo lei bisognava indicare una persona fisica e non una società. In caso di videotelefonata si selezionano gli interpreti di lingua dei segni disponibili al momento. La procura ha un solo interprete di lingua dei segni il che rende estremamente difficoltoso per il signor K. l'accesso alle informazioni sulla sua carta di credito, poiché è legato alla disponibilità di quell'unica persona oppure deve sottoporre una nuova procura a favore di un nuovo interprete di lingua dei segni ogni volta che desidera fare una chiamata. Questa soluzione richiederebbe molto tempo e non sarebbe attuabile in casi urgenti.

Queste condizioni hanno così limitato il signor K. nella sua autonomia e sia la banca sia l'emittente della carta di credito lo hanno discriminato rispetto ai clienti udenti.

### Sottotitoli di film svizzeri in lingua originale

La signora Z. voleva vedere al cinema un film svizzero. Nel programma online del cinema era indicato che il film sarebbe stato trasmesso con sottotitoli in tedesco e francese. Una volta giunta al cinema, la signora Z. ha scoperto che in realtà il film era sottotitolato solo in francese. Solo nelle scene in cui non si parlava tedesco comparivano anche i sottotitoli in tedesco.

Ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 dell'ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin), i film che hanno beneficiato del sostegno finanziario della Confederazione devono poter essere il più possibile accessibili alla popolazione. Si devono in particolare rispettare i principi dell'assenza di barriere per l'accesso delle persone con disabilità.

Poiché il film in questione ha beneficiato del sostegno della Confederazione, i principi dell'assenza di barriere avrebbero dovuto essere rispettati. Il film avrebbe pertanto dovuto essere proiettato con i sottotitoli in tedesco come indicato nel programma affinché anche le persone con disabilità uditive potessero seguirlo.

Su richiesta della Federazione Svizzera dei Sordi, un collaboratore del cinema ha confermato che il distributore gli aveva riferito che non esisteva una versione del film con sottotitoli in tedesco. In questo caso sono evidentemente stati disattesi i principi dell'assenza di barriere, in contrasto con l'art. 65 cpv. 1 OPCin, impedendo alle persone sorde di accedere ai film svizzeri al cinema.

## Lavoro e occupazione

### Ricerca di lavoro

Da tempo la signora C. è in cerca di un lavoro. I datori di lavoro le danno sempre una risposta negativa non appena vengono a sapere della sua sordità. Senza conoscere la signora C. e senza sapere di più sulle sue capacità, i datori di lavoro partono dal presupposto che la disabilità uditiva le impedisca di svolgere il lavoro. In questo modo

seguono così gli stereotipi che riguardano le conoscenze e le competenze delle persone con una disabilità uditiva e ignorano le capacità effettive della signora C.

### **Provvedimento d'integrazione professionale – Finanziamento di interpreti di lingua dei segni sul posto di lavoro**

Il signor Z. è assunto come docente in una scuola superiore. Collabora soprattutto con persone udenti che non conoscono la lingua dei segni e per partecipare alle riunioni e ai colloqui deve ricorrere ai servizi di interpretariato in lingua dei segni. L'Al rimborsa mensilmente per questi servizi un importo massimo di CHF 1'793. Nei mesi in cui la comunicazione è intensa, tale importo non è sufficiente per il signor Z. Per contro nei mesi in cui si effettuano meno incontri e colloqui il signor Z. non raggiunge tale importo. Il signor Z. è costretto a finanziare di tasca propria i costi supplementari da sostenere nei mesi in cui la comunicazione è più intensa. Nei mesi in cui il signor Z. utilizza meno di CHF 1'793 per i servizi di interpretariato in lingua dei segni, la somma non utilizzata infatti decade. Ciò significa che il signor Z. deve in parte rinunciare a partecipare a riunioni importanti poiché i relativi costi per il servizio di interpretariato in lingua dei segni non sono coperti. Ne consegue che il signor Z. è svantaggiato nella sua attività rispetto ai suoi colleghi di lavoro udenti.

### **Possibilità limitate di esercizio del mestiere**

La signora M. ha seguito un corso di perfezionamento professionale per una professione in ambito tecnico. Il suo mestiere comprende il lavoro in ufficio e misurazioni sul campo. Il suo datore di lavoro le ha però praticamente impedito di lavorare sul campo. Il datore di lavoro ha infatti ritenuto l'attività sul campo troppo pericolosa per una persona sorda che non sarebbe stata in grado, ad esempio, di percepire il traffico al pari delle persone udenti. Sebbene gli argomenti addotti dal datore di lavoro fossero ingiustificati, la signora M. non ha potuto svolgere parte della sua formazione pratica. Nonostante un'esperienza pluriennale nel suo ambito professionale, la mancanza di esperienza sul campo è risultata svantaggiosa per la signora M. nel corso del suo perfezionamento professionale successivo. Gran parte del contenuto del perfezionamento professionale consisteva infatti nel lavoro sul campo. La signora M. non è riuscita in ultima analisi a superare gli esami finali e questo soprattutto per il fatto che l'esame conteneva quasi esclusivamente domande sul lavoro sul campo, per il quale le mancava appunto la necessaria esperienza pratica.

Il caso illustra che una discriminazione sul posto di lavoro può ripercuotersi negativamente anche a distanza di anni sullo sviluppo professionale delle persone sorde. Per diversi anni e nonostante l'attestato federale di capacità (AFC), la signora M. ha potuto svolgere il suo mestiere solo limitatamente e questo per motivi ingiustificati. Attualmente la signora M. lavora presso un nuovo datore di lavoro ed esercita la sua attività sia in ufficio sia sul campo.

## **Varie**

### **Assegno per grandi invalidi**

K. ha 9 anni, è severamente audiolesa e frequenta una scuola per bambini con disabilità uditiva. Utilizza apparecchi acustici e comunica sia in lingua dei segni sia in lingua orale. A causa della sua disabilità uditiva però il suo sviluppo linguistico orale è nettamente in ritardo rispetto a quello degli altri bambini della sua età. Il suo vocabolario non è adeguato alla sua età. K. non capisce, ad esempio, brevi storie raccontate a voce. Per poter comprendere gli altri K. deve inoltre ricorrere alla lingua dei segni. Nella lingua orale forma frasi brevi e incomplete.

Presentando un ritardo nello sviluppo linguistico, K. ha bisogno più di altri bambini senza disabilità del sostegno dei genitori e delle persone che la assistono. Esercizi terapeutici per l'acquisizione della lingua o ulteriore assistenza per leggere e scrivere sono attività che richiedono molto tempo e comportano un ulteriore sforzo per i genitori.

Al fine di compensare l'assistenza e l'aiuto supplementare da un punto di vista finanziario, i genitori di K. hanno presentato domanda all'AI per ottenere l'assegno per grandi invalidi per la loro figlia. L'ufficio AI ha respinto la domanda senza esaminare più attentamente la situazione di K. Avendo fornito gli apparecchi acustici, l'AI è partita dal presupposto che K. non avesse bisogno di ulteriore assistenza. L'ufficio AI non ha effettuato chiarimenti in merito allo sviluppo linguistico di K. I genitori di K. si sono rivolti al servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi per chiedere aiuto. Quest'ultimo ha presentato ricorso contro la prima risposta negativa dell'AI. L'AI ha proceduto di conseguenza a chiarire nuovamente e in modo più approfondito la fattispecie e segnatamente la comprensione linguistica di K., giungendo infine a concedere a K. un assegno per grandi invalidi di grado lieve.

### **Migranti sordi**

Le persone che sonoigrate in Svizzera da uno Stato terzo hanno diritto alle prestazioni dell'AI solo a determinate condizioni. Se l'invalidità era presente già prima dell'entrata in Svizzera, non si ha diritto alla prestazione. Questo fa sì che spesso le persone straniere sorde non abbiano diritto a ricorrere ai servizi di interpretariato in lingua dei segni per i corsi di formazione o perfezionamento professionale o per un impiego. La problematica è aggravata dal fatto che gli uffici AI partono genericamente dal presupposto che per le persone che erano già sorde al momento dell'arrivo in Svizzera non siano soddisfatti i requisiti e non si prendono così nemmeno la briga di esaminare i singoli casi.

L. è un giovane uomo immigrato dal Marocco in Svizzera dove ha iniziato un apprendistato come venditore. I costi per il servizio di interpretariato in lingua dei segni sono stati sostenuti dal Cantone per il primo anno di apprendistato del signor L. Quando L. ha compiuto 20 anni, il Cantone non si è più ritenuto responsabile dell'assunzione dei costi. Anche l'AI ha respinto l'assunzione dei costi, poiché il signor L. era già sordo quando è entrato in Svizzera e l'AI era dell'idea che non avesse pertanto diritto alle sue prestazioni. Questa situazione giuridica restrittiva fa sì che l'integrazione dei migranti sordi risulti molto complessa.

### **Mobilità**

La legge sui disabili sancisce che i trasporti pubblici devono essere adeguati alle esigenze delle persone con disabilità. Affinché le persone con una disabilità uditiva possano utilizzare i trasporti pubblici in maniera autonoma ed equiparata, devono poter ricorrere a informazioni visive. Se i cambi d'orario dei trasporti pubblici vengono comunicati solo in modo acustico, le persone con una disabilità uditiva sono svantaggiate, come dimostra il caso del signor T.:

Una sera il signor T. ha partecipato a una manifestazione lontano dal suo domicilio. Sulla via del ritorno ha percepito che alla stazione ferroviaria stavano dando un annuncio. A causa della sua disabilità uditiva era impossibile per lui comprendere il contenuto dell'annuncio. Il signor T. ha consultato rapidamente la sua app FFS per verificare se c'erano cambiamenti dei suoi collegamenti. Sull'app non era segnalato nulla. È così salito sul treno ma poco dopo ha notato che il treno non fermava nella sua località, ma sarebbe arrivato alla città successiva senza soste intermedie. Non gli è rimasto altro da fare che scendere dal treno alla prima occasione e tornare indietro con il treno successivo. Quando durante il tragitto di ritorno ha spiegato al controllore che non gli era stato possibile sentire l'annuncio con il cambio d'orario a seguito della sua disabilità uditiva, il controllore non si è dimostrato comprensivo e ha fatto al signor T. una multa di CHF 75.



**Se anche voi avete subito uno svantaggio o una discriminazione a causa della vostra sordità, contattate il servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi.**

Dati per il contatto tramite e-mail: **[serviziogiuridico@sgb-fss.ch](mailto:serviziogiuridico@sgb-fss.ch)**

Zurigo, gennaio 2022

